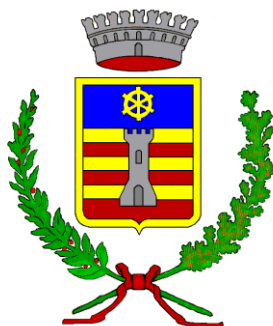


Regione Piemonte

Provincia di Biella



Comune di

VIGLIANO BIELLESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
(Testo aggiornato 2023)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Sistema sanzionatorio
- Art.4 Istituto della diffida
- Art.5 Recidiva
- Art.6 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.7 Pagamento rateale
- Art.8 Sanzioni amministrative accessorie
- Art.9 Sequestro amministrativo
- Art.10 Confisca amministrativa
- Art.11 Casi particolari di procedura di accertamento
- Art.12 Ricorso gerarchico

TITOLO II PUBBLICITA' SULLE STRADE

CAPO I NORME GENERALI

- Art.13 Finalità
- Art.14 Zonizzazione del territorio
- Art.15 Tutela paesaggistica
- Art.16 Tutela dall'inquinamento luminoso
- Art.17 Tutela del decoro
- Art.18 Centro abitato

CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art.19 Insegna d'esercizio
- Art.20 Preinsegna
- Art.21 Cartello pubblicitario
- Art.22 Impianti per affissione di manifesti
- Art.23 Striscione, locandina, stendardo e bandiera pubblicitaria
- Art.24 Segno orizzontale reclamistico
- Art.25 Targhe
- Art.26 Tende pubblicitarie
- Art.27 Impianto a messaggio variabile
- Art.28 Vetrofania
- Art.29 Pubblicità sonora o fonica
- Art.30 Impianti pubblicitari di servizio
- Art.31 Cartelli pubblicitari temporanei
- Art.32 Pubblicità nei cantieri
- Art.33 Pubblicità sui veicoli

CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.34 Modalità
- Art.35 Autorizzazione
- Art.36 Segnalazione certificata di inizio attività
- Art.37 Attività pubblicitarie libere
- Art.38 Decadenza del titolo

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.39 Sanzioni
- Art.40 Norma transitoria

TITOLO III
SICUREZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

CAPO I
SICUREZZA URBANA

- Art.41 Sicurezza delle persone
- Art.42 Cortei funebri
- Art.43 Sgombero della neve
- Art.44 Decoro urbano
- Art.45 Pulizia delle aree private
- Art.46 Disposizioni sul verde privato
- Art.47 Quietude pubblica

CAPO II
DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art.48 Detenzione
- Art.49 Tutela
- Art.50 Divieti specifici
- Art.51 Ritrovamento di animali vaganti
- Art.52 Colonie feline e gatti liberi

TITOLO IV
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

CAPO I
SPAZI ALL'APERTO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (DEHORS)

- Art.53 Oggetto e finalità
- Art.54 Definizioni
- Art.55 Deroga
- Art.56 Ubicazione e dimensioni
- Art.57 Attività particolari
- Art.58 Manutenzione dell'area
- Art.59 Procedimento amministrativo
- Art.60 Sanzioni
- Art.61 Norme transitorie

CAPO II
ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO

- Art.62 Occupazioni per scopi sociali e politici

CAPO III
VENDITE OCCASIONALI

- Art.63 Definizione
- Art.64 Individuazione ed approvazione dei mercatini
- Art.65 Criteri per la valutazione delle istanze di approvazione dei mercatini
- Art.66 Approvazione
- Art.67 Esclusioni
- Art.68 Gestione dei mercatini
- Art.69 Costo di partecipazione
- Art.70 Adempimenti del soggetto terzo promotore

CAPO IV
SALE GIOCHI

- Art.71 Definizione di sala giochi
- Art.72 Locali
- Art.73 Ubicazione dei parcheggi
- Art.74 Prescrizioni

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.75 Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in attuazione degli artt. 117 e 118 Costituzione, comportamenti ed attività influenti sulla vita di relazione della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio urbano.
2. Al fine di proteggere gli animali sul proprio territorio Il Comune si adopera per diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Art. 2 Definizioni

1. Quando nel testo che segue viene fatto generico riferimento a: Regolamento, Amministrazione, Servizio o Ufficio, con detti termini debbono intendersi, rispettivamente: il presente Regolamento; la Civica Amministrazione di Vigliano Biellese; il Servizio o l'Ufficio competente per materia.
2. Per centro abitato o centro urbano si intende il centro abitato così come definito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada.
3. Nel presente Regolamento, se non altrimenti specificato, quando la norma si riferisce agli animali deve intendersi estesa a tutte le specie faunistiche presenti sul territorio.

Art. 3 Sistema sanzionatorio

1. Al regolamento si applica il sistema sanzionatorio di cui al capo primo della Legge 24 novembre 1981 n. 689, integrato con le disposizioni di questo titolo.

Art. 4 Istituto della diffida

1. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto trasparente con i cittadini, in armonia con gli indirizzi dettati dalla normativa nazionale in materia di attività della Pubblica Amministrazione, quando si presentano casi di violazioni al regolamento particolarmente lievi, oppure riconducibili all'oggettiva difficoltà di interpretazione della norma violata, purché il fatto non costituisca reato, il Comandante della Polizia Locale, in luogo della comminazione della sanzione pecuniaria, può proporre al Sindaco la formulazione della diffida al trasgressore.
2. Delle diffide viene tenuta nota per le finalità di cui all'articolo seguente.
3. La diffida si prescrive trascorsi cinque anni decorrenti dalla data della sua notificazione.

Art. 5 Recidiva

1. All'autore della violazione che abbia ripetuto o continuato il comportamento trasgressivo nonostante la diffida, si applicano nei modi ordinari le sanzioni previste per la violazione stessa.
2. Della recidiva si tiene altresì conto nell' emissione dell'ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981.

3. Non costituisce recidiva la violazione di una norma diversa da quella per la quale fu comminata la diffida.

Art. 6

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie consistono nel pagamento al Comune di una somma in danaro da versarsi con le modalità stabilite dal Servizio che cura il procedimento.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, fissa la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie entro un minimo ed un massimo per ciascuna specie di violazione, entro i limiti stabiliti dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.u.e.l.) nonché l'entità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7

Pagamento rateale

1. Gli obbligati, qualora siano in documentata situazione di indigenza o in stato di necessità, possono rivolgere istanza al Sindaco per addivenire al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, con le modalità indicate nell'art. 26 della legge 30 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora ai soggetti di cui al comma precedente siano state applicate sanzioni accessorie, essi possono chiedere all'Amministrazione di eseguire le opere o di ripristinare i luoghi in loro vece, concordando tempi e modalità per il pagamento delle spese relative.

Art. 8

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie ad una sanzione pecuniaria consistono nell'obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata attività e si applicano di diritto.
2. Fatti salvi i casi in cui la sanzione accessoria è prevista da norme speciali, con l'ordinanza ingiunzione può essere stabilita la sanzione amministrativa accessoria conseguente alla sanzione pecuniaria principale, indicando i tempi e le modalità di esecuzione.

Art. 9

Sequestro amministrativo

1. Le cose sequestrate che non siano state affidate in custodia a terzi, sono custodite presso aree all'uopo predisposte dal Comune.
2. Il Comandante della polizia locale, o il responsabile del servizio titolare del procedimento, è custode delle cose conservate nei luoghi di cui al comma precedente, ancorché non ne venga fatto esplicito riferimento nel verbale di sequestro.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissate le spese per la custodia e la restituzione delle cose sequestrate.

Art. 10

Confisca amministrativa

1. La perizia di accertamento del valore commerciale finalizzata alla vendita ovvero all'avviamento alla distruzione per inservibilità, sopravvenuto deterioramento, ovvero altra causa, delle merci confiscate

in attività di repressione degli illeciti amministrativi di competenza comunale, è affidata di norma ad un funzionario dipendente.

2. Qualora, per la particolare natura o pregio delle cose confiscate, non sia possibile esperire la perizia da parte del funzionario, è nominato un perito esterno, scelto tra gli esercenti il commercio di merci o prodotti di merceologia analoga a quelli da periziare ovvero, nel caso in cui l'incaricato riconosca la propria incompetenza alla stima, tra gli iscritti negli elenchi del ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso la C.C.I.A.A. di Biella.

3. Qualora le merci confiscate siano stimate inservibili, il Comandante della polizia locale provvede alla loro distruzione mediante conferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ovvero con altra modalità ritenuta idonea od imposta per legge, con particolare riguardo alle merci ed ai prodotti la cui libera detenzione, porto od uso siano vietati. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale.

Art. 11

Casi particolari di procedura di accertamento

1. Competono in via principale alla Polizia Locale gli atti di indagine, accertamento, assunzione di prove e contestazione delle violazioni in tutte le materie di competenza comunale, proprie o delegate.

2. I dipendenti comunali in possesso della qualità di pubblico ufficiale, ovvero le persone incaricate di pubblico servizio cui l'ordinamento conferisca loro poteri di accertamento, qualora accertino violazioni amministrative in ragione del loro servizio, hanno l'obbligo di redigere verbale e di trasmetterlo, nei termini di legge, al Comando di Polizia Locale, unitamente ad ogni altro elemento utile per le indagini di cui siano venuti a conoscenza.

3. Ricevuto il verbale, la Polizia Locale si attiva per le eventuali ulteriori indagini, provvedendo alle contestazioni e curando ogni altro adempimento necessario alla conclusione del procedimento.

4. La procedura di cui al comma precedente viene seguita anche nel caso di violazioni accertate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 12

Ricorso gerarchico

1. Nelle materie la cui competenza è demandata dalla legge al Comune, l'Autorità di cui agli articoli 17 e 18 della L.689/81, competente a ricevere il rapporto ed alla quale possono essere indirizzati gli scritti difensivi e le richieste di essere sentiti in merito agli accertamenti, è individuata nel Comandante della Polizia Locale.

2. Il Comandante, sentito il Sindaco, valuta i ricorsi, se necessario anche avvalendosi della consulenza tecnico – giuridica di esperti esterni, al fine di garantire l'imparzialità del giudizio.

TITOLO II

PUBBLICITA' SULLE STRADE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 13

Finalità

1. Il presente titolo disciplina e dettaglia, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e di propaganda, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nel prosieguo denominato per brevità Regolamento C.d.S., collocati, lungo le strade pubbliche o di uso pubblico ovvero in vista di esse.
2. Sono fatte salve le norme contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 14

Zonizzazione del territorio

1. Ai fini del presente titolo il territorio comunale è suddiviso in zone, denominate come segue.
ZONA A – Asse viario di via Milano ed aree attigue;
ZONA B – Area commerciale San Quirico;
ZONA C – Area commerciale Tollegna;
ZONA D – Area industriale Quintino Sella;
ZONA E – Area industriale Spina e Mazzetta;
ZONA COLLINARE.
2. L'individuazione puntuale ed i relativi confini delle zone sopra elencate sono riportati su cartografia, anche pubblicata sul sito del Comune.

Art. 15

Tutela paesaggistica

1. Nella zona collinare è vietato installare qualsiasi impianto pubblicitario che sia visibile in un raggio superiore a 50 metri.
2. In detta zona gli impianti non possono comunque essere luminosi o illuminati.

Art. 16

Tutela dall'inquinamento luminoso

1. Le sorgenti pubblicitarie luminose, per luce propria o per luce indiretta, ove siano consentite, non possono avere luce intermittente né luce di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato ovvero che provochi abbagliamento.

Art. 17
Tutela del decoro

1. La realizzazione di iscrizioni e marchi pubblicitari realizzati mediante pittura a mano, murales, trompe l'oeil, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti, è preventivamente assoggettata al parere della Commissione comunale per il paesaggio.
2. L'apposizione di messaggi pubblicitari è vietata sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 18
Centro abitato

1. All'interno del centro abitato le distanze contemplate dal Regolamento C.d.S. devono intendersi derogate se non altrimenti precisato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 52 del Regolamento C.d.S. si applicano con l'esclusione dal computo percentuale interessante le aree di parcheggio delle insegne d'esercizio.
3. Le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 52 non si applicano.

CAPO II
CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 19
Insegna d'esercizio

1. L'insegna di esercizio è costituita dalla scritta a caratteri alfanumerici, dai simboli e dai marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze insistenti su suolo pubblico o d'uso pubblico da parte di più attività, è obbligatorio realizzare un unico impianto di installazione delle insegne d'esercizio.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) insegna frontale;
 - b) insegna collocata su supporto proprio (palina, totem e simili);
 - c) insegna a bandiera (in aggetto da una costruzione);
 - d) insegna a tetto o su pensilina;
 - e) insegna sulla facciata
5. I limiti entro i quali possono essere installate le insegne di esercizio sono i seguenti:
 - per quelle di cui alla lettera a): altezza massima di m. 1,00 e sporgenza massima (profondità), rispetto al filo esterno del muro, di m. 0,15; se sono aggettanti su percorsi pedonali o ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore non sia inferiore a m. 3,00 e la proiezione verticale del loro bordo esterno risulti a più di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede o dal bordo interno della banchina.
 - Per quelle di cui alla lettera b): superficie massima per facciata mq. 6,00 ed altezza massima da terra di m. 9,00; l'installazione in zona A è ammessa unicamente su aree private e con il limite di un supporto per ogni attività.

- Per quelle di cui alla lettera c), collocate parallelamente al senso di marcia: superficie massima di metri quadrati 2,00; collocate non parallelamente al senso di marcia: superficie massima di mq. 1,00; se aggettanti su percorsi pedonali o ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore non sia inferiore a m. 3,00; la proiezione del bordo esterno dell'insegna non può superare i 2/3 dell'ampiezza del percorso pedonale o ciclabile ed in valore assoluto m. 1,50 e deve risultare a più di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede o dal bordo interno della banchina.
 - Per quelle di cui alla lettera e): superficie massima di mq. 12,00; questa tipologia di insegna può essere realizzata solo sulle facciate di edifici a totale destinazione urbanistica produttiva o commerciale, ancorché vi sia compresenza nell'immobile di una superficie a destinazione urbanistica residenziale inferiore a 301 metri quadrati; quando la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 metri quadrati, la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino alla superficie massima di mq. 20,00.
6. E' comunque vietata l'installazione di insegne:
- a) aggettanti sulla parte della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
 - b) poste sui parapetti;
 - c) con l'impiego di illuminazione intermittente.

Art. 20 Preinsegna

1. Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto rettangolare bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, installata entro il raggio di 5 Km dalla sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
2. Le preinsegne debbono avere larghezza massima di m. 1,00 e possono essere realizzate con altezza di m. 0,20 oppure di m. 0,30.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano uguali dimensioni.
4. La Giunta Comunale valuta ed approva la tipologia delle strutture di sostegno ammesse per l'installazione delle preinsegne ed individua i siti consentiti per il loro posizionamento.

Art. 21 Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni.
2. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o su struttura esistente (cartello a parete) e deve rispettare i seguenti limiti:
 - avere un'altezza massima da terra di m. 9,00;
 - avere una superficie non inferiore a 0,7 metri quadrati e non superiore a 5 metri quadrati;
 - se collocato parallelamente al senso di marcia deve mantenere la distanza minima dal limite della carreggiata di 3 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;

- se collocato non parallelamente al senso di marcia deve mantenere una distanza minima dal limite della carreggiata di 6 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
 - non deve, comunque, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e deve distare, nel senso delle singole direttrici di marcia: almeno 100 metri da altri cartelli pubblicitari; almeno 30 metri prima dei segnali verticali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; almeno 25 metri dopo i segnali verticali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
4. Nella Zona A è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari di cui al presente articolo.
 5. E' comunque vietata l'installazione di cartelli pubblicitari:
 - a) sui tetti degli edifici
 - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
 - c) sui ponti e sottoponti;
 - d) sui cavalcavia e loro rampe;
 - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.

Art. 22

Impianti per affissione di manifesti

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. La collocazione di manifesti può essere effettuata unicamente sugli impianti all'uopo autorizzati ed è vietata in ogni altro luogo del territorio comunale.
4. Fanno eccezione le affissioni strettamente temporanee di manifesti emessi dalla pubblica autorità e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.
5. La Giunta Comunale valuta ed approva la tipologia degli impianti per le affissioni ed individua i siti in cui ne è consentita l'installazione.
6. E' comunque vietata l'installazione di impianti per affissione di manifesti:
 - a) in corrispondenza delle intersezioni;
 - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
 - c) sui ponti e sottoponti;
 - d) sui cavalcavia e loro rampe;
 - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.

Art. 23

Striscione, locandina, stendardo e bandiera pubblicitaria

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tale elemento può essere luminoso per luce indiretta.
2. Qualora i suddetti mezzi pubblicitari siano installati su di una superficie di appoggio, ai fini del presente regolamento essi sono assimilati alla tipologia normata dall'art. 22.
3. Gli striscioni non possono avere un'altezza superiore ad un metro e devono essere ancorati su impianti preventivamente autorizzati.
4. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oppure per scopi sociali o politici.
5. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Gli standardi, se l'installazione viene consentita su pali della illuminazione pubblica, devono avere il bordo inferiore ad una altezza da terra di almeno m. 2,50 e la loro proiezione deve ricadere completamente fuori dalla carreggiata.
7. In ogni caso il bordo inferiore di striscioni e standardi posizionati, in tutto o in parte, al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m. 5,10 rispetto al piano stradale.
8. Le locandine possono essere affisse esclusivamente all'interno degli edifici.
9. L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'attività cui si riferiscono i mezzi pubblicitari oggetto del presente articolo, oltre che durante il mese precedente ed alle 48 ore successive per consentirne la rimozione.
10. E' comunque vietata l'installazione di impianti per striscioni e per l'apposizione di standardi:
 - a) in corrispondenza delle intersezioni;
 - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
 - c) sui ponti e sottoponti;
 - d) sui cavalcavia e loro rampe;
 - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.

Art. 24

Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi produttivi o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni.
3. Nel caso delle manifestazioni, si possono installare segni reclamistici orizzontali limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e, allo scopo di consentirne la posa e la rimozione, alle 48 ore precedenti e successive all'evento. Trascorso il termine, l'avente titolo per la posa dei segni orizzontali, deve provvedere alla loro rimozione e deve ripristinare lo stato dei luoghi, prestando particolare riguardo all'originario grado di aderenza delle superfici stradali.
4. I segni devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli e dei pedoni alla stessa; non devono interferire con la segnaletica orizzontale né confonderne la comprensione.

Art. 25

Targhe

1. Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana ad una sola faccia, non luminoso per luce propria, della dimensione massima di mq. 0,60, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici e/o da simboli e marchi, installata sull'edificio in cui si svolge l'attività o sugli edifici di pertinenza. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, la targa può essere apposta anche sulla recinzione.
2. Le targhe indicanti studi professionali e simili devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta d'ingresso o, in alternativa, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.
3. La targa, come definita al comma 1, ha una funzione pubblicitaria se collocata in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie e rientra pertanto nella categoria dei cartelli, normata dall'art. 22.

Art. 26
Tende pubblicitarie

1. Le tende sono dei manufatti mobili o semi mobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine, ingressi, accessi pedonali e simili.
2. L'installazione delle tende deve rispettare i seguenti limiti:
 - altezza minima dal marciapiede o da altra area pedonale di m. 2,20;
 - sporgenza massima di m. 2,00 e, comunque, la proiezione deve altresì rispettare la distanza minima di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede;
3. Per le inserzioni pubblicitarie sulle tende si debbono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:
 - possono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
 - devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda.
4. Le tende di cui al presente articolo non possono essere installate in proiezione di strade prive di marciapiedi.

Art. 27
Impianto a messaggio variabile

1. Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse; può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
2. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi
3. La collocazione dell'impianto può avvenire con struttura propria o su struttura esistente e deve rispettare i seguenti limiti:
 - avere una superficie non superiore a 6 metri quadrati;
 - se collocato parallelamente al senso di marcia deve mantenere la distanza minima dal limite della carreggiata di 3 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
 - se collocato non parallelamente al senso di marcia deve mantenere una distanza minima dal limite della carreggiata di 6 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
 - non deve, comunque, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e deve distare, nel senso delle singole direttrici di marcia: almeno 1.500 da altro impianto a messaggio variabile, almeno 30 metri prima dei segnali verticali di pericolo e di prescrizione, almeno 100 metri dagli impianti semaforici.
4. E' comunque vietata l'installazione di impianti a messaggio variabile:
 - a) sui tetti degli edifici
 - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
 - c) sui ponti e sottoponti;
 - d) sui cavalcavia e loro rampe;
 - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.

Art. 28
Vetrofania

1. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 29
Pubblicità sonora e fonica

1. La pubblicità fonica può essere effettuata nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dal Piano di zonizzazione acustica e dal relativo regolamento d'attuazione.
2. Quando consentita, la pubblicità può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e alle ore 15,00 alle ore 18,00.
3. Per le finalità di cui all'art. 155 del Codice della Strada, non è consentito effettuare pubblicità fonica per mezzo di veicoli in circolazione.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, dei cimiteri e dei luoghi di culto.
5. Il Sindaco, per motivate esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale o sociale, può concedere deroghe ai limiti di cui al comma 2.

Art. 30
Impianti pubblicitari di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità in ambito urbano (quali bacheche, paline, pensiline per autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento C.d.S. la Giunta Comunale determina con proprio atto le località in cui può essere effettuata l'installazione e le caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio in relazione alla tipologia dei manufatti, alla forma, al colore ed alle dimensioni.

Art. 31
Cartelli pubblicitari temporanei

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari mobili unicamente se riferiti a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo e per il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono, oltre che nei 30 giorni precedenti e nelle 48 ore successive, al fine di consentirne la rimozione.
2. E' consentita l'esposizione contemporanea sul territorio di cartelli, che singolarmente non superino le dimensioni di m. 0,70 per m. 1,00, per la superficie massima di 14 metri quadrati.
3. I cartelli non possono essere ancorati a pali semaforici o della segnaletica stradale verticale; debbono essere assicurati contro la spinta del vento; non debbono occultare la vista della segnaletica stradale; non debbono costituire intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
4. Possono altresì essere autorizzati, sulle aree private, cartelli esposti su cavalletti, relativi a messaggi pubblicitari riferiti alla attività sede di esercizio, purché non costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale ovvero non occultino la segnaletica stradale.

5. La stessa tipologia di cartelli, con gli stessi limiti di installazione di cui al comma precedente, può essere consentita anche su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, con l'ulteriore vincolo dell'esposizione coincidente con l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio e con il limite di un cartello per esercizio.
6. Durante l'orario di chiusura dell'esercizio il cartello deve essere rimosso dal suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.

Art. 32 Pubblicità nei cantieri

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, diversi dalle affissioni, anche illuminati in modo indiretto.
2. La superficie dei mezzi pubblicitari non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
3. La pubblicità nei cantieri è temporanea per il tempo di attività del cantiere stesso e non può perdurare comunque oltre 3 anni dalla data di inizio dei lavori.
4. Nei cantieri stradali non è ammessa alcuna forma pubblicitaria oltre a quella prevista dalle norme sulla costruzione e tutela delle strade.

Art. 33 Pubblicità sui veicoli

1. Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 57 del Regolamento C.d.S., è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli articoli 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d) del d.lgs 285/1992 e degli articoli 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del d.P.R. 495/1992.
2. Durante la sosta dei suddetti veicoli la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

CAPO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34 **Modalità**

1. Fatte salvi i procedimenti regolati dall'art. 49 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, ove non contrastanti con le norme di cui al presente Titolo, dal D.M. 16 settembre 1994, n. 657 "Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria", chiunque intenda effettuare una attività pubblicitaria sul territorio comunale, sulle strade o in vista di esse, fatti salvi i casi di attività libera, deve essere in possesso di autorizzazione ovvero deve avere inoltrato la segnalazione certificata prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La domanda di autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività, necessarie a seconda dei casi, devono essere redatte sugli appositi moduli informatici, corredate degli allegati richiesti, e presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), unico ufficio competente ad intrattenere i rapporti con l'utenza.

Art. 35 **Autorizzazione**

1. Sono soggette al procedimento di autorizzazione, rinnovabile:
 - l'installazione di insegna di esercizio;
 - l'installazione di impianto per preinsegne multiple;
 - l'installazione di cartello pubblicitario;
 - l'installazione di impianti a messaggio variabile;
 - l'installazione di impianti pubblicitari di servizio;
 - l'installazione di proiezioni luminose;
 - l'installazione di strutture per l'ancoraggio di striscioni, stendardi o bandiere pubblicitarie.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata con istanza informatica, corredata dagli allegati richiesti, da presentare allo SUAP almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 36 **Segnalazione certificata di inizio attività**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del Regolamento C.d.S, si applica la seguente procedura semplificata.
2. Sono soggette al procedimento della SCIA, titolo che si rinnova con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità:
 - a) l'installazione di preinsegne;
 - b) la posa di segni orizzontali reclamistici;
 - c) l'installazione di targhe;
 - d) l'installazione di tende pubblicitarie;
 - e) l'installazione di cartelli pubblicitari temporanei;
 - f) l'ancoraggio di striscioni e stendardi;
 - g) la sola variazione del messaggio di una delle tipologie pubblicitarie soggette ad autorizzazione.

Art. 37
Attività pubblicitarie libere

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del Regolamento C.d.S, si considerano attività libere, con osservanza di quanto regolamentato dal presente Titolo e fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità:

- a) l'apposizione di locandine;
- b) la realizzazione di vetrofanie;
- c) l'effettuazione di pubblicità fonica;
- d) l'effettuazione di pubblicità nei cantieri edili;
- e) la pubblicità sui veicoli;
- f) la distribuzione di volantini;
- g) l'installazione di sorgenti luminose non proiettanti;
- h) la pubblicità sanitaria.
- i) l'esposizione di un cartello, con dimensione massima di mq. 0,5, riguardante la locazione o la compravendita di immobili, affisso sull'immobile oggetto di contratto o nelle sue pertinenze.

Art. 38
Decadenza del titolo

1. Costituiscono cause di decadenza del titolo, cui consegue l'obbligo dell'immediata rimozione del mezzo pubblicitario:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo necessario per l'esercizio dell'attività;
- c) l'inosservanza delle prescrizioni contenute sulla autorizzazione o indicate sui modelli informatici della SCIA;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro 6 mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione della SCIA;
- e) lo stato di degrado, di abbandono o lo stato di intervenuta pericolosità del manufatto.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Titolo, le cui sanzioni non siano già previste dal codice della strada, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 40
Norma transitoria

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

CAPO I

SICUREZZA URBANA

Art. 41

Sicurezza delle persone

1. E' fatto obbligo agli aventi titolo sui beni immobili di segnalare tempestivamente ai terzi, mediante mezzi idonei e proporzionati ad evitare danni, qualsiasi pericolo emergente e, se necessario, anche transennando provvisoriamente il suolo pubblico interessato dall'evento. Dell'intervento d'urgenza è data immediata comunicazione alla Polizia Locale.
2. I canali di raccolta delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in stato di efficienza al fine di impedire lo sgocciolamento o lo scarico delle acque sul suolo pubblico.
3. Per le finalità di cui al presente Capo e per prevenire i pericoli, su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati alla pubblica utilità;
 - b) praticare giochi sulle strade, sui marciapiedi e sotto i portici, che rechino intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale;
 - c) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di quattordici anni di età;
 - d) impedire od ostacolare l'utilizzo delle strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) accendere fuochi, fumogeni, artifici, mortaretti o altri simili apparecchi sulle aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio;
 - f) utilizzare l'acqua delle bocche antincendio per usi diversi da quello cui è destinata.
4. Fatte salve le limitazioni imposte dalla Regione Piemonte, i fuochi accesi a cielo aperto su suolo privato sono consentiti se alimentati da carta, legna od altro materiale vegetale secco, ma debbono essere di piccola entità, costantemente assistiti fino al completo spegnimento e non debbono recare danno o incomodo. Quando, per le particolari condizioni atmosferiche, il fumo invada aree residenziali o aree adibite alla circolazione veicolare, il fuoco deve essere immediatamente spento;
5. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato i cani devono essere condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore ad un metro e mezzo.
6. I cani di indole aggressiva o che siano stati protagonisti di episodi di aggressività o di mordacità, nei luoghi di cui al comma precedente debbono essere condotti anche con museruola indossata.
7. I cani possono essere lasciati liberi negli spazi pubblici all'uopo destinati ed opportunamente segnalati, purché rimangano sotto il costante controllo dell'accompagnatore.
8. Negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco dei bambini è vietato introdurre animali.
9. Chiunque detenga un animale ha l'obbligo di impedire che esso vaghi incustodito, che invada terreni altrui ovvero che rechi incomodo alle persone.

Art. 42

Cortei funebri

1. Ai cortei funebri procedenti a piedi è vietato percorrere via Milano; nei casi in cui l'abitazione del defunto si trovi in via Milano, il corteo dovrà raggiungere la strada trasversale più prossima per recarsi nel luogo della commemorazione.

2. Quando sia organizzato un corteo funebre a piedi, il legale rappresentante dell'impresa deve darne preavviso, almeno 24 ore prima, al Comando di Polizia ed attenersi alle eventuali prescrizioni impartite su tutto quanto attiene lo svolgimento della cerimonia sotto il profilo della sicurezza e della viabilità.
3. Il Sindaco può derogare alle disposizioni di cui al comma 1. in occasione di cerimonie funebri a cui il Comune partecipi in forma ufficiale.

Art. 43 Sgombero della neve

1. Fatte salve le disposizioni particolari emanate dal Responsabile della Protezione Civile, la neve rimossa dalle aree private non può essere accumulata sul suolo pubblico.
2. In nessun caso la neve accumulata può essere sparsa sulla strada o sulle aree pubbliche.
3. Gli aventi titolo sugli immobili devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi e sui terrazzi, o su altre sporgenze, nonché siano rimossi i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrai e dai passaggi pedonali privati devono provvedere gli aventi diritto o i loro utilizzatori.

Art. 44 Decoro urbano

1. Al fine di mantenere l'ambiente urbano in modo decoroso, su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) imbrattare edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
 - c) effettuare il lancio di manifestini o allocarli sui veicoli in sosta;
 - d) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - e) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - f) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericolo;
 - g) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante ovvero stendere panni, procurando stillicidio sul suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio;
 - h) depositare rifiuti sul suolo pubblico fuori dagli appositi contenitori destinati alla raccolta;
 - l) conferire o depositare rifiuti in contenitori della raccolta posizionati sul territorio di Vigliano Biellese da parte di persone contribuenti di altro comune;
 - m) conferire rifiuti destinati alla raccolta differenziata nei contenitori destinati alla raccolta indifferenziata ovvero conferire rifiuti differenziati di una qualità in contenitore destinato ad altra;
 - n) depositare o abbandonare carcasse di animali su suolo pubblico o su suolo privato d'uso pubblico o sulle pertinenze delle strade.
2. Chiunque conduca cani su spazio pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese le cosiddette aree di sgambamento, deve essere munito, avere al seguito e servirsi di idonea attrezzatura atta alla raccolta delle deiezioni dell'animale. Il conduttore deve altresì provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i conduttori ciechi con cane guida.

Art. 45 Pulizia delle aree private

1. Gli aventi titolo sulle aree private del centro abitato non edificate, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, devono conservarle costantemente libere da rifiuti e, qualora siano incolte, debbono mantenerle decorosamente sfalciate o arate.

2. I proprietari, gli amministratori e i conduttori degli edifici a qualunque uso destinati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia costante dei portici, dei fornici, dei passi carrai e dei marciapiedi di loro pertinenza.

Art. 46
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi privati situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli aventi titolo hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia evitata ogni situazione di disagio o di pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, mantenendo comunque la propensione dei rami sul suolo pubblico ad un' altezza non inferiore a sei metri.

Art. 47
Quiete pubblica

1. Nell'ambito del centro abitato, prima delle ore 7 e dopo le ore 22 non possono svolgersi le seguenti attività:

- a) cantieristiche stradali ed edili;
- b) agricole mediante l'utilizzo di veicoli od attrezzature a motore endotermico;
- c) musicali e canore;
- d) di taglio dell'erba, segatura e spaccatura della legna con mezzi od attrezzature a motore endotermico.

2. Derogano al divieto di cui al comma 1 le attività che hanno ottenuto la specifica autorizzazione acustica rilasciata dall'Ufficio Ambiente.

3. I detentori di animali devono provvedere affinché gli stessi non rechino disturbo al vicinato.

CAPO II
DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 48
Detenzione

1. Chiunque detenga un animale deve garantirgli la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali in relazione alla specie cui esso appartiene.

2. Chiunque detenga gatti lasciati liberi di vagare sul territorio deve provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 49
Tutela

1. E' vietato abbandonare gli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività. Si intendono tali tutti gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, nonché quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere a garantirgli ambiente, acqua, cibo, cure e attenzioni adeguate alla specie.

Art. 50
Divieti specifici

1. Al fine di proteggere le specie animali presenti sul territorio, fatte salve le norme sulla detenzione degli animali destinati alle produzioni commerciali, ed a meno che il fatto costituisca reato, è vietato:
 - a) utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni che sconvolgano il loro naturale comportamento in relazione alla specie cui appartengono;
 - b) trasportare o far stazionare gli animali all'interno di bagagliai chiusi dei veicoli;
 - c) lasciare animali incustoditi nei veicoli senza garantire loro idonea areazione e clima confortevole;
 - d) distruggere nidi o asportare le uova di qualsiasi specie di uccello; nel caso in cui tali operazioni si rendano necessarie in conseguenza di interventi edilizi o di altra causa, esse potranno compiersi solo al di fuori dei periodi nidificazione;
 - e) detenere animali: in condizioni igieniche precarie, in spazi angusti, in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, in luoghi eccessivamente umidi o assolati, in luoghi con temperature inadeguate alla specie, ovvero esporli ad eccessiva rumorosità. Fuori dai casi in cui si configuri il reato di maltrattamento, le inidonee condizioni di cui al presente divieto sono valutate dal veterinario del Servizio Sanitario;
 - f) distruggere favi o asportarli; nel caso in cui vi sia pericolo per le persone tali operazioni possono essere condotte solo da apicoltori o da personale specializzato;
 - g) detenere animali permanentemente su balconi o terrazze, privandoli della possibilità di accedere all'abitazione ovvero detenerli isolati permanentemente in rimesse, cantine o locali simili;
 - h) intraprendere o promuovere forme di giuoco, lotterie od intrattenimenti, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, la cui vincita o premio siano costituiti da animali vivi; è altresì vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario;
 - l) colorare artificialmente gli animali nonché detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente;
 - m) negli esercizi commerciali, esporre animali in vetrine rivolte al pubblico passaggio;
 - n) negli esercizi commerciali, affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno dello stesso locale di vendita.

Articolo 51

Ritrovamento di animali vaganti

1. Chiunque ritrovi un cane o altro animale vagante sul territorio comunale può segnalarlo al Canile o alla Polizia Locale per il suo recupero.
2. Fatta eccezione per il personale autorizzato, è vietato catturare o trattenere cani o altri animali vaganti sul territorio comunale.

Articolo 52

Colonie feline e gatti liberi

1. I luoghi in cui stazionano le colonie feline sono segnalati dalla Civica Amministrazione per mezzo di cartellonistica informativa.
2. Fatti salvi i provvedimenti di carattere igienico-sanitario, le operazioni di cattura e spostamento delle colonie feline e dei gatti liberi possono essere effettuate unicamente da personale autorizzato.
3. E' vietato ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare le attrezzature utilizzate per l'alimentazione, per i ripari e le cure degli animali.

TITOLO IV
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

CAPO I
SPAZI ALL'APERTO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (DEHORS)

Art. 53
Oggetto e finalità

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio degli spazi all'aperto a servizio di attività commerciali (c.d. dehors) siano essi d'occupazione del suolo pubblico, del suolo privato con servitù di uso pubblico o del suolo privato per la sola parte visibile da aree pubbliche.
2. Il dehors può essere stagionale o pluriennale continuativo, in conformità con il titolo posseduto dall'utilizzatore.

Art. 54
Definizioni

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi posti in modo funzionale ed armonico su di un'area delimitata che costituiscono ed arredano lo spazio all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, di commercio od ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura di cui al comma precedente posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura di cui al comma 1. posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

Art. 55
Deroga

1. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (al massimo tre) e relative sedie o panche, oppure determinata dalla collocazione di sole sedie o panche, ed a condizione che detti arredi siano posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors.
2. Può essere realizzata esclusivamente a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione o dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto ed è ammessa solo quando consente il posizionamento degli arredi senza recare intralcio al passaggio pedonale, al quale deve essere comunque garantito uno spazio libero di almeno m. 0,70.

Art. 56
Ubicazione e dimensioni

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio di cui sono dipendenza e debbono lasciare uno spazio libero per la circolazione dei pedoni di almeno m. 0,70.
2. L'installazione di dehors, il cui raggiungimento dall'ingresso dell'esercizio principale comporta l'attraversamento di una area adibita al transito veicolare, è condizionata al parere vincolante del Comando di Polizia Locale espresso con riferimento alla sicurezza stradale.
3. Qualora il dehors occupi parte di aree destinate alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del concessionario, la segnaletica prescritta dal Comando di Polizia Locale.
4. Qualora l'installazione del dehors interferisca con le aree destinate alla circolazione veicolare o con l'utilizzo dei passi carrai, è necessaria l'acquisizione del parere vincolante del Comando di Polizia Locale finalizzato alla valutazione dei profili di sicurezza della circolazione.
5. I dehors devono essere realizzati nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 57
Attività particolari

1. Il dehors non può essere adibito ad altro uso di quello dell'attività di cui è asservito.
2. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività principale, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria.
3. Nei dehors è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lettera a), dell'allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010, per gli spettacoli e gli intrattenimenti soggetti alla licenza di pubblica sicurezza, qualora nei dehors si svolgano intrattenimenti musicali, l'attività deve essere preceduta dalla valutazione di impatto acustico e dalla conseguente autorizzazione. Per gli orari d'esercizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 47.

Art. 58
Manutenzione dell'area

1. L'area sulla quale insiste il dehors deve essere mantenuta, a cura del concessionario o del responsabile dell'occupazione, in buono stato igienico-sanitario, di nettezza e di sicurezza.
2. Allo scadere del termine della concessione di occupazione ovvero in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il responsabile è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico o soggetto all'uso pubblico ogni elemento costitutivo del dehors.

Art. 59
Procedimento amministrativo

1. Chiunque intenda attivare un dehors stagionale su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, la Segnalazione Certificata Inizio Attività corredata degli allegati richiesti dallo stesso sportello.
2. Chiunque intenda attivare un dehors pluriennale continuativo su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare allo SUAP la domanda di autorizzazione, corredata degli allegati richiesti dallo stesso sportello.
3. Il dehors stagionale, inizialmente previsto per un periodo inferiore a 270 giorni all'anno può essere prorogato mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento della concessione, fino al raggiungimento del limite di 270 giorni in un anno.
4. Qualora l'avente titolo intenda riattivare un dehors stagionale con le medesime caratteristiche di quello installato l'anno precedente, dovrà presentare preventivamente allo SUAP una dichiarazione con la quale certifichi l'identità dell'installazione, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della concessione per il periodo interessato.
5. Allo scadere della concessione pluriennale continuativa il Comune pone in essere le misure idonee a garantire il rispetto delle regole di libera concorrenza.

Art. 60
Sanzioni

1. Possono costituire motivo di sospensione della concessione:
 - a) la non conformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
 - b) la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro, alla nettezza, alla sicurezza delle persone o delle cose;
 - c) il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie.
2. Il mancato rispetto della sospensione imposta, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, comporta la revoca della concessione.
3. Possono costituire motivo di revoca della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
 - b) il mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per la raccolta dei rifiuti;
 - c) la reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente Capo, oltre alle sanzioni eventualmente previste dal Codice della Strada e dal Regolamento sulla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 61
Norme transitorie

1. Le norme del presente Capo si applicano in occasione di nuove installazioni di dehors ed in occasione di rinnovo di concessioni esistenti.
2. Eventuali concessioni già rilasciate senza indicazione di limite temporale od in modo permanente debbono intendersi rilasciate per cinque anni decorrenti dalla data di rilascio dell'atto di concessione.

CAPO II

ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO

Art. 62

Occupazioni per scopi sociali e politici

1. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, per l'esecuzione di comizi in periodi diversi da quelli elettorali, per prediche effettuare da ministri di culto nonché per iniziative promozionali senza fine di lucro, almeno dieci giorni prima deve essere presentata al Comando di Polizia Locale una comunicazione nella quale siano indicati: luogo, data, modalità, durata, orario e superficie dell'occupazione.
2. Il Comando, sentito il Sindaco, verifica la compatibilità con le esigenze della circolazione e con la libera disponibilità dell'area; nel silenzio l'occupazione può effettuarsi scaduto il termine di cui al comma precedente.

CAPO III

VENDITE OCCASIONALI

Art. 63

Definizione

1. Ai sensi dell'articolo 11bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 si definisce vendita occasionale la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa. La vendita occasionale non costituisce attività di commercio ed è esercitata fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici ed ambientali.
2. Si intende per bene di modico valore ogni oggetto avente prezzo di vendita non superiore a euro 150,00 (centocinquanta)
3. Si definisce mercatino ogni mercato avente quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Art. 64

Individuazione ed approvazione dei mercatini

1. Allo stato attuale non sono individuati, nel del Comune di Vigliano Biellese, mercatini con gestione diretta.
2. I soggetti terzi pubblici o privati che intendono promuovere un mercatino, devono presentare domanda di approvazione del relativo progetto all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Alla domanda deve essere allegato il relativo regolamento.
3. Il Comune valuta l'opportunità di cui al paragrafo 3 punto 4 del capo III dell'allegato "A" alla DGR 12-6830 del 11 maggio 2018 entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di approvazione.

Art. 65

Criteri per la valutazione delle istanze di approvazione dei mercatini

1. La valutazione delle domande di approvazione dei progetti di mercatini proposte da soggetti terzi verrà fatta in ordine cronologico di presentazione anche nel caso in cui le domande riguardino la stessa area e lo stesso periodo di svolgimento.

Art. 66

Approvazione

1. L'approvazione dei progetti dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi compete alla Giunta Comunale.

Art. 67

Esclusioni

1. Non è ammessa l'individuazione di mercatini da svolgersi contestualmente al mercato settimanale del martedì

Art. 68

Gestione dei mercatini

1. La gestione dei mercatini di iniziativa di terzi è in capo ai soggetti proponenti, nel rispetto del provvedimento di approvazione della Giunta Comunale e delle norme del presente regolamento.

Art. 69

Costo di partecipazione

1. Il soggetto terzo promotore del mercatino può prevedere un costo di partecipazione che deve essere definito e quantificato nel regolamento del mercatino.

Art. 70

Adempimenti del soggetto terzo promotore

1. Il soggetto promotore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge le seguenti funzioni delegate dal Comune:
 - a. riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
 - b. predispone l'elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
 - c. comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
 - d. provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
 - e. all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
 - f. provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltrare all'ufficio comunale preposto;

- g. predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- h. annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni rispetto al termine della manifestazione;
- i. segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

CAPO IV SALE GIOCHI

Art. 71

Definizione di sala giochi

1. Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositamente arredati ove, dietro compenso, ancorché indiretto, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché apparecchi da trattenimento o meccanici da gioco (calciobalilla e simili).
2. L'attività di intrattenimento della sala giochi deve rivestire carattere prevalente rispetto ad ogni altra attività compatibilmente svolta nei medesimi locali; in particolare, deve essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo i parametri di cui alla L.R. 29 dicembre 2006, n. 38.
3. L'esercizio congiunto negli stessi locali di sala giochi ed altra attività imprenditoriale non esime dall'ottenimento di autorizzazione o licenza necessaria per l'esercizio dell'attività secondaria.

Art. 72

Locali

1. La sala giochi è un pubblico esercizio che deve rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di Esecuzione del TULPS.
2. La conveniente sorvegliabilità richiamata da detto articolo è soddisfatta col rispetto delle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.
3. I locali in cui si svolgono gli intrattenimenti devono essere muniti di impianto di videosorveglianza, gestito nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle persone, che consenta la conservazione delle riprese, nei limiti stabiliti dalla legge, per la loro messa a disposizione all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, su loro richiesta.
4. I locali devono possedere titolo di agibilità ed avere destinazione d'uso compatibile con l'esercizio delle attività ivi esercitate, anche in via secondaria.
5. Le sale giochi in cui siano installati apparecchi meccanici, elettromeccanici sistemi di gioco che generano suoni o rumori ovvero nelle sale giochi in cui vi siano installati apparecchi di riproduzione dei suoni oppure ove si svolga attività canora o musicale, anche se per semplice accompagnamento, sono sottoposte alla valutazione di impatto acustico, secondo le modalità prescritte dal competente Ufficio Comunale.
6. Le sale giochi, qualora non siano gestite unitamente ad altre attività per le quali l'obbligo di disponibilità dei servizi igienici sia già soddisfatto, devono mettere a disposizione della clientela detti

servizi, possibilmente suddivisi per sesso, e comunque almeno un servizio igienico deve possedere le caratteristiche di agibilità per i portatori di handicap.

7. L'ingresso alle sale e le sale da gioco stesse debbono essere realizzate nel rispetto delle norme sull'eliminazione della barriere architettoniche.

Art. 73

Ubicazione e parcheggi

1. Le sale giochi con le caratteristiche di cui al quinto comma dell'art. 72 non possono esercitarsi nei locali degli edifici residenziali condominiali.
2. La sala giochi deve disporre nelle prossimità, e comunque ad una distanza in linea d'aria non superiore a 30 metri, di un'area di parcheggio a proprio servizio.
3. La superficie minima di suolo privato, soggetto all'uso pubblico, destinato a parcheggio, deve contenere un numero di stalli di sosta determinato ai sensi dell'allegato "A" della delibera Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

Art. 74

Prescrizioni

1. E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, i regolamenti dei giochi, la tabella dei giochi proibiti e il tariffario del gioco del biliardo ove presente, rilasciati in copia vidimata dal responsabile del servizio comunale.
2. E' vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi da gioco in aree esterne ai locali dell'esercizio, ancorché si tratti di aree private. Sono considerate aree esterne i dehors, ancorché chiusi, i portici, i cortili ed ogni altro spazio non delimitato dai muri perimetrali ove ha sede il pubblico esercizio.
3. Non sono soggetti alla limitazione del comma precedente i giochi di cui al comma, lettera c) dell'art 110 del TULPS ed i giochi da tavolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogata ogni precedente norma regolamentare emanata dal Comune in contrasto o riferita alla materia compiutamente trattata nel presente atto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Approvato con delibera C.C. n. 25 in data 27/4/2011

Divenuto esecutivo il giorno 15/5/2011

Inserimento del titolo II Pubblicità sulle strade con delibera C.C. n. 31 del 29/8/2014

Esecutiva il 28/9/2014

Inserimento del nuovo titolo IV Esercizio di attività economiche con delibera C.C. n. 11 del 31/3/2015

Esecutiva il 27/4/2015

Modifiche al testo apportate con delibera C.C. n. 28 del 08/06/2018

Esecutiva il 25/06/2018

Recepimento della normativa regionale sulla tutela e sul benessere degli animali proposta dal Garante dei diritti degli animali - Inserimento del Capo relativo alle vendite occasionali – Inserimento del Capo relativo alle sale da gioco – Correzioni e riformulazioni del testo per migliorarne la compressione.

Delibera C.C. n. 215 del 26/7/2023

Esecutiva l'8/9/2023